



UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 895 del 17/07/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: ADEGUAMENTO SISMICO CUP: D99F19000020003" - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE CIG B7A5905DEB

IL FUNZIONARIO

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 41 dello Statuto della Provincia di Parma ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del predetto Ente;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 555/2025;

DATO ATTO che:

- per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
- il Responsabile Unico del Progetto (a far tempo dal 01/05/2025), ing. Elisa Botta, ha fornito apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.
- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;

PREMESSO CHE:

- con D.P. n. 198 del 07/10/2019 veniva approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati "ITSOS Gadda di Langhirano: adeguamento sismico";
- con D.D. n. 1680 del 16/12/2019 venivano affidati i seguenti incarichi professionali:
 - progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori redazione CRE dei lavori di "ITSOS GADDA di Langhirano: adeguamento sismico", all'Ing. Andrea Maggiorelli;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "ITSOS GADDA di Langhirano: adeguamento sismico", all'Ing. Matteo Carlini;
 - collaudo in corso d'opera e collaudo statico dei lavori di "ITSOS Gadda di Langhirano: adeguamento sismico", all'Ing. Andrea Brianti;
- con D.D. n. 699 del 01/07/2020 veniva affidato il seguente incarico professionale: indagini diagnostiche su elementi strutturali dell'Istituto Gadda di Langhirano, nell'ambito dei lavori di "ITSOS Gadda di Langhirano: adeguamento sismico", alla ditta Memo Testing srl, via G.P. Sardi n. 14/b, 430124 Parma, PI: 02841090349;
- con D.D. n. 1558 del 03/12/2020 veniva affidato il seguente incarico professionale: prestazione professionale per la redazione della contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, ecc.) dei lavori di "ITSOS Gadda di Langhirano: adeguamento sismico", all'ing. Andrea Maggiorelli di Parma via Cavour n. 26;
- con D.P. n. 250 del 30/11/2020 veniva approvato il progetto definitivo dei predetti lavori ed il relativo quadro tecnico economico di complessivi € 600.000,00;
- con nota prot. 4651 del 22/02/2021 il progetto "ITSOS GADDA di Langhirano: adeguamento sismico" veniva validato positivamente, in contraddittorio con il progettista, da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera c) del DLGS 50/2016 e s.m.i.;
- con D.D. n. 236 del 15/03/2021 veniva approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori in questione ed il relativo quadro tecnico economico di complessivi euro 600.000,00;
- con D.D. n. 305 del 25/03/2021, per l'affidamento dei lavori "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: ADEGUAMENTO SISMICO CUP: D99F19000020003", veniva indetta

procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con D.D. n. 661/2021 del 07/06/2021 l'appalto degli stessi lavori veniva aggiudicato, a seguito dell'espletamento della predetta procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Verona 18/A, 27100 Pavia C.F. 03707861211 - P.IVA IT03707861211", per un corrispettivo di €. 337.726,17 (di cui €. 313.975,22 per lavori ed €. 23.750.95 per oneri di sicurezza);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con nota prot. 16423 del 23/06/2021 veniva comunicata all'Impresa "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." l'aggiudicazione dei lavori e, contestualmente, veniva convocato un incontro propedeutico alla consegna dei lavori, insieme all'Ufficio di Direzioni Lavori, per il giorno 28/06/2021;
- con nota prot. 17904 del 08/07/2021 l'Impresa "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." veniva convocata, per la consegna dei lavori, il giorno 14/07/2021;
- con D.D. n. 616 del 08/05/2024, l'Ing. Paola Cassinelli, in qualità all'epoca di Responsabile Unico del Procedimento, ha disposto l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto d'appalto stipulato, tra la Provincia di Parma e l'Impresa "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.", il 24/09/2021, repertoriato al n. 15239
- con nota prot. 7140 dell'11/03/2025 l'Ing. Paola Cassinelli, in qualità all'epoca di Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso alla regione Emilia Romagna la richiesta di autorizzazione ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di: "ADEGUAMENTO SISMICO ITSOS GADDA DI LANGHIRANO" - CUP: D99F19000020003", finanziati nell'ambito dei MUTI BEI 2018, D.I. N. 87 DEL 01/02/2019, DM 42 del 30/06/2020 e ed economie di gara precedente DM 223 del 24/11/2023.
- con nota prot. n. 7640 del 14/03/2025, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito la presa d'atto delle motivazioni addotte dalla Provincia di Parma, esprimendo il proprio assenso ai fini del rilascio, da parte del medesimo Ministero, dell'autorizzazione all'espletamento di una nuova procedura di gara da parte della Provincia, finalizzata al completamento dell'intervento in oggetto.
- con nota prot. n. 7834 del 17/03/2025, è pervenuto il riscontro da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il quale si prende atto della necessità, da parte dell'ente, di procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara per il completamento dell'intervento in oggetto.
- il Ministero non formula osservazioni in merito alla scelta dell'Ente di procedere con nuova gara e nella medesima nota precisa tuttavia che, per l'espletamento della seconda gara, non sono nella disponibilità dell'Ente:
 - le risorse derivanti dalle economie di ribasso maturate sulla prima procedura di appalto;
 - le somme relative ai lavori già realizzati;
 - le somme necessarie per la sistemazione di eventuali vizi derivanti dall'errata esecuzione dei lavori precedenti;
 - gli importi per le spese tecniche di variante;
 - ogni altro onere di legge collegato alle voci di cui sopra;
- pertanto, si evidenzia che l'erogazione dell'importo residuo finanziato sarà subordinata all'esito positivo dell'attività istruttoria condotta dalla Regione;
- in tale contesto, il Ministero invita la Provincia di Parma a procedere con sollecitudine all'espletamento delle attività necessarie, nel rispetto del nuovo cronoprogramma dei lavori, dal quale risulta la possibilità di completamento dell'intervento entro i termini di conclusione e rendicontazione previsti;
- con D.D. 528 del 30/04/2025, come integrata con D.D. 665 del 03/06/2025, l'Ing. Elisa Botta è stato nominato quale R.U.P. dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Paola Cassinelli, a far tempo dal 01/05/2025;

- con D.D. n. 780/2025 del 25/06/2025 è stato concluso il procedimento di risoluzione del contratto avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico dell'istituto "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO" (CUP: D99F19000020003), stipulato con l'Impresa "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." il 24/09/2021, repertoriato al n. 15239. Tale risoluzione è stata disposta ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto. Con l'adozione del suddetto provvedimento, si dichiara pertanto risolto, con effetto dalla data di esecutività dell'atto, il contratto stipulato con l'Impresa "GIEFFE Costruzioni S.r.l.", con sede in Pavia, Via Verona 18/A (C.F. 03707861211 – P.IVA IT03707861211) prendendo atto – ove occorra – che con la conclusione del procedimento e la formale risoluzione il contratto si intende sciolto a tutti gli effetti;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario procedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali ai fini dell'indizione di una nuova procedura di gara, coerente con lo stato attuale dell'intervento e l'evoluzione normativa e tecnico-progettuale nel frattempo intervenuta;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici 2025/2027 - annualità 2025 (numero intervento CUI 80015230347201928);
- per il progetto in questione è stato acquisito il CUP: D99F19000020003;
- che l'aggiornamento progettuale resosi necessario, vista la nota del MIM, non può essere imputato all'attuale quadro tecnico economico ma deve trovare copertura finanziaria all'interno del BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, così come da variazione approvata con la delibera di Consiglio n. 17 del 27/05/2025;
- in sede di approvazione della revisione progettuale, occorrerà approvare un nuovo QTE che dovrà inglobare le spese non riconosciute dal MIM;

RILEVATA:

- l'esigenza di procedere, con riferimento all'intervento in oggetto, all'affidamento delle seguenti prestazioni:
 - aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di risoluzione contrattuale dei lavori di "ITSOS GADDA di Langhirano: adeguamento sismico"
- quale entità economica stimata dal RUP delle prestazioni di cui sopra, un valore pari ad € 2.498,30, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge;
- la rispondenza delle prestazioni di cui sopra alla categoria:
 - CPV 71317200-5 - Servizi sanitari e di sicurezza;

APPURATO:

- preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, così come accertato dal sottoscritto che, in qualità di RUP, ha valutato, in particolare, il modesto valore dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;
- che l'art. 37 del D.lgs. 36/2023, prevede non sia obbligatorio il preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000 euro;
- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 disciplina le fasi dell'affidamento e, al comma 2, in caso di affidamento diretto, prevede che la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e

- il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 135 del 11 dicembre 2024 recante "Linee Guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della l. N. 266/2005" che in particolare si sofferma:

- sui presupposti per l'affidamento all'esterno di detti incarichi e su quello dell'assenza di professionalità interne da intendersi come "impossibilità di impiego delle risorse in servizio";
- sui criteri di distinzione tra le prestazioni professionali affidate a norma dell'art. 7 c. del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e del codice dei contratti pubblici individuando i seguenti criteri:
 - oggettivo (oggetto della prestazione e natura dell'obbligazione)
 - soggettivo (natura giuridica del soggetto incaricato: professionista persona fisica – ovvero imprenditore)
 - teleologico (strumentalità o meno della prestazione rispetto ad una ulteriore decisione dell'amministrazione);
- sull'obbligo di trasmissione sia degli incarichi professionali che degli affidamenti a norma del codice dei contratti che hanno ad oggetto prestazioni attinenti all'ingegneria ed architettura;

CONSIDERATO:

- che nell'ambito dell'appalto è necessario eseguire le seguenti prestazioni:
 - aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di risoluzione contrattuale dei lavori di "ITSOS GADDA di Langhirano: adeguamento sismico"
- che avuto riguardo al provvedimento della Corte dei Conti sopra citato, la prestazione ad oggetto assume la natura di prestazione di servizi affidati a norma dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici in quanto:
 - relativamente al criterio soggettivo è affidata ad un operatore economico avente forma giuridica di imprenditore;
 - relativamente al criterio teleologico la prestazione si esaurisce con la consegna della documentazione riferita alle prestazioni di cui sopra durante la fase progettuale, senza ulteriori valutazioni da parte dell'Ente;
 - relativamente alla procedura selettiva diretta l'affidamento ha un valore di € 2.498,30, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge, e dunque rientrante nell'importo previsto dall'art. 50 citato;

- le presenti prestazioni devono essere affidate esternamente in quanto necessitano di competenze professionali specialistiche e strumentazione tecnologica specializzata;

VERIFICATO:

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- che per l'affidamento di cui sopra l'Ente NON è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO CHE:

- l'operatore economico Matteo Carlini di Parma via Largo Caduti di Katyn n. 17, PI: 02734230341, è in grado di espletare le prestazioni di cui necessita l'Amministrazione essendo in possesso delle competenze specialistiche richieste;
- il preventivo fornito dal suddetto operatore economico, ammontante ad € 2.498,30 oltre I.V.A. di legge, risulta allineato agli obiettivi dell'Amministrazione Provinciale;
- la stipulazione del contratto avverrà nella forma della corrispondenza commerciale;

RITENUTO:

- di affidare l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di risoluzione contrattuale dei lavori di "ITSOS GADDA di Langhirano: adeguamento sismico: al suddetto operatore economico (Matteo Carlini di Parma via Largo Caduti di Katyn n. 17, PI: 02734230341) per un importo totale di € 2.498,30 oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge, in quanto l'offerta risulta conveniente e adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'oggetto;
- di dover assumere conseguente e idoneo impegno di spesa;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, risulta accertata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento risulta valutato positivamente sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e dei vigenti Regolamenti dell'Ente;

PRECISATO CHE:

- con il presente provvedimento il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, assegnando direttamente, la procedura di affidamento delle prestazioni in oggetto;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

<i>fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:</i>	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: ADEGUAMENTO SISMICO - CIG B7A5905DEB
<i>importo del contratto:</i>	€ 2.498,30, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge

<i>forma del contratto:</i>	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
<i>modalità di scelta del contraente:</i>	affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023
<i>clausole ritenute essenziali:</i>	quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento
<i>tempo di esecuzione:</i>	20 giorni progettazione

- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici 2025/2027 - annualità 2025 (numero intervento CUI 80015230347201928);
- per l'affidamento in parola si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG (indicato anche in oggetto) mediante il portale PCP: B7A5905DEB;
- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D99F19000020003;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023:

- è stato acquisito il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'Art. 91 del D.lgs 36/23 e la visura camerale, che è stato consultato il casellario ANAC e verificata la regolarità contributiva e fiscale dell'operatore economico affidatario, agli atti presso l'ufficio Edilizia Scolastica;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

EVIDENZIATO CHE:

- il procedimento in oggetto, con cui è stata affidata direttamente la prestazione in oggetto previa trattativa espletata all'interno di piattaforma telematica, è stato sviluppato nel rispetto dei principi di cui agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 del d.lgs. 36/2023, oltre che di quello di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, oltre che di quelli di tempestività, efficacia, economicità e correttezza;
- l'aggiornamento progettuale resosi necessario, vista la nota del MIM, non può essere imputato all'attuale quadro tecnico economico ma deve trovare copertura finanziaria all'interno del BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, così come da variazione approvata con la delibera di Consiglio n. 17 del 27/05/2025;

- l'importo della prestazione affidata trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n. 265450240000 "INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA",
- in sede di approvazione della revisione progettuale, occorrerà approvare un nuovo QTE che dovrà inglobare le spese non riconosciute di cui sopra.;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

VISTA la delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 riguardante i contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in base alla quale per l'affidamento in oggetto non occorre pagare somme;

DATO ATTO che l'affidamento in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di prendere atto dell'affidamento proposto e valutato dal RUP dell'intervento in oggetto;
- di prendere atto dell'attestazione del RUP che, vista la documentazione pervenuta a corredo dell'offerta e l'esito dei controlli ad oggi espletati in capo all'operatore economico con riferimento all'affidamento di cui sopra, ha ritenuto sussistenti le condizioni necessarie per procedere all'affidamento;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico Ing. Matteo Carlini di Parma via Largo Caduti di Katyn n. 17, PI: 02734230341, per un importo pari a € 2.498,30, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 3.169,84, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di attestare, vista la documentazione pervenuta a corredo dell'offerta e l'esito dei controlli ad oggi espletati in capo all'operatore economico con riferimento all'affidamento di cui sopra;
- di dare atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 riguardante i contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto non occorre pagare somme;
- di dare atto che l'aggiornamento progettuale resosi necessario, vista la nota del MIM, non può essere imputato all'attuale quadro tecnico economico ma deve trovare copertura finanziaria all'interno del BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, così come da variazione approvata con la delibera di Consiglio n. 17 del 27/05/2025;

-
- di dare atto che la spesa complessiva della prestazione affidata, ammontante a € 3.169,84 I.V.A. inclusa, trova copertura finanziaria all'interno del capitolo di bilancio n. 265450240000 "INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA";
- di dare atto che in sede di approvazione della revisione progettuale, occorrerà approvare un nuovo QTE che dovrà inglobare le spese non riconosciute di cui sopra.;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la suddetta somma ammontante a € 2.498,30 oltre iva e cassa, per un totale complessivo di € 3.169,84 corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, al PEG capitolo 265450240000 "INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA" titolo II, missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020305001 (incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) del Bilancio 2025 -2027, annualità 2025 (imp. 1200/25);
- che la spesa di € 3.169,84 è finanziata con entrate correnti;
- di dare comunicazione all'operatore economico affidatario dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL degli Enti locali;
- di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico affidatario, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che le spese derivanti dalle obbligazioni di cui al presente atto sono esigibili nell'annualità 2025;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto funzionario ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, delle "Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici – anno 2024" approvate con Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023 la stipulazione del contratto riferito al presente atto *"avviene mediante scambio di proposta ed accettazione in forma scritta utilizzando le funzionalità delle piattaforme di negoziazione"*;
- di approvare la relativa lettera commerciale allegata alla presente determinazione;
- di dare atto che il presente affidamento risulta escluso dalla disciplina dell'incentivo di cui all'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.Lgs 36/2023, rientrando nella fattispecie

dell'art. 5, comma 1, lett. c (servizi < 500.000), di cui al "REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO 2023 E SS.MM.II." approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 06/02/2024;

- di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non è da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna ai sensi di quanto previsto nella deliberazione 135/2024 citata in premessa;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

Il Funzionario
incaricato di Elevata
Qualificazione

Ing. Elisa Botta

**Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA E
MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO**

**Unità Organizzativa
EDILIZIA SCOLASTICA**

Viale Martiri
della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931710

E-mail

e.botta@provincia.parma.it

Sito internet Ente

www.provincia.parma.it

Parma, xx/xx/2025

Prot n. _____

Spett.le

Ing. Matteo Carlini

Via Largo Caduti di Katyn n. 17

- 43123 Parma (PR)- P. IVA 02734230341

matteo.carlini@ingpec.eu

LETTERA COMMERCIALE

Oggetto: LAVORI DI "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: ADEGUAMENTO SISMICO" - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

CUP: D99F19000020003

CIG: B7A5905DEB

PREMESSO CHE:

con determinazione n° **xxx** del **xx/xx/2025** si è provveduto all'affidamento del servizio in oggetto;
con il medesimo atto è stato approvato il presente schema di lettera commerciale regolante l'incarico;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico e parti interessate

Committente: Provincia di Parma con sede in V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma rappresentata dall'EQ dell'Ufficio Edilizia Scolastica, Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio, Arch. Matteo Piovani

Operatore Economico incaricato: ing. Matteo Carlini, via Largo Caduti di Katyn n. 17 Parma – PI: 02734230341

La Provincia di Parma, con riferimento all'appalto in oggetto, conferisce all'Operatore Economico l'incarico per l'esecuzione dei seguenti servizi "INCARICO PROFESSIONALE PER: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE";

L'incarico prevede principalmente le seguenti caratteristiche:

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- analisi delle condizioni ambientali d'intervento
- analisi delle interferenze tra l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche
- analisi della fase operativa
- verifica di idoneità tecnica – organizzativa delle imprese
- verifica degli schemi dei contratti d'appalto
- elaborazione del "crono programma" dei lavori

- elaborazione dei Piano di Sicurezza e di Coordinamento e relativi elaborati

L'Operatore Economico si impegna a produrre i sotto riportati documenti:

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con i relativi elaborati, così come il Cronoprogramma;

Tutti gli elaborati prodotti, sia analitici (relazioni, calcoli, contabilità, ecc.) che tecnici (elaborati grafici, particolari, ecc.), dovranno essere prodotti dal Professionista all'Amministrazione Provinciale:

- in formato cartaceo (almeno una copia);
- in formato elettronico, sotto forma di documenti digital, sia in versione editabile (formati comunemente utilizzati e leggibili/modificabili con software di settore comunemente impiegati (.dwg, .doc, .jpg, .xls, ecc.)) che in versione non editabile, in duplice formato, uno non firmato (.pdf/a) e, qualora ricorrano i presupposti, uno sottoscritto digitalmente (.p7m o analogo).

Al fine di permettere una rapida gestione dei documenti, in particolare di quelli progettuali (se previsti nell'incarico), tutti gli elaborati forniti digitalmente:

- non dovranno contenere nel nome caratteri speciali;
- se i files in consegna sono numericamente maggiori di 5, dovranno essere raccolti in un archivio in formato .ZIP di dimensione inferiore a 100 MB (qualora necessario, occorrerà ottimizzare la dimensione dei files in quanto 100 MB è il valore limite sotto il quale rimanere). Dove risultasse necessario inserire più archivi, il nome dei file dovrà iniziare con il numero 1- e procedere progressivamente con lo stesso criterio (esempio 1-nomefile; 2-nomefile ecc.);
- ad ogni invio dovrà essere allegato un elenco dei file trasmessi con individuazione della relativa estensione.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del soggetto incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Qualora l'Amministrazione valutasse la necessità di disporre di ulteriori copie cartacee firmate in originale oltre al numero sopra indicato, si procederà al rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione, previa presentazione di specifico preventivo ed apposita autorizzazione da parte dell'ente da formalizzare con il relativo impegno di spesa secondo le modalità di Legge e regolamentate dall'Amministrazione stessa.

In ogni caso, il professionista incaricato dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto individuato per l'appalto in oggetto.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto predisposto dal Professionista, l'Amministrazione Provinciale è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti e risultanti dall'incarico.

Articolo 2 – Tempi dell'incarico e penali

La prestazione affidata all'Operatore Economico dovrà essere espletata entro 20 giorni dalla stipula.

Rimane facoltà del Responsabile Unico del Progetto concedere all'Operatore Economico ulteriori giorni rispetto a quelli indicati sopra qualora si verificano dilatazioni dei tempi non strettamente dipendenti dalla prestazione affidata (ad es. ritardi nel rilascio di eventuali pareri da parte di altri Enti, durata effettiva dei lavori maggiori, ecc.).

In caso invece di ritardato adempimento imputabile all'Operatore Economico viene stabilita una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo delle penali dovesse superare la suddetta soglia (10% dell'ammontare netto contrattuale) e comunque in caso di ritardo oltre i 25 giorni dalla data prevista per la consegna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento dell'incarico ad altro operatore economico, iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti e senza rimborso alcuno delle eventuali spese sostenute dall'affidatario.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto, verrà comminata una penale da € 50 (euro cinquanta) a € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione rilevata.

L'Amministrazione, in caso di altre violazioni della presente disciplina, può comminare altri penali fermo restando che le penali non possono comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

La penale verrà applicata, a seguito di un contraddittorio con l'Aggiudicatario e potrà essere trattenuta da qualunque somma maturata a credito dell'Aggiudicatario medesimo in ragione del servizio eseguito.

Articolo 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Operatore Economico per lo svolgimento dell'incarico è pari ad **€ 3.169,84** (oneri e iva inclusi).

Tale importo è da considerarsi comprensivo delle spese ed è così suddiviso:

Compenso prestazione	2.498,30 €
Imponibile	2.498,30 €
Cassa previdenziale (4%)	99,93 €
IVA (22%)	571,61 €
Totale	3.169,84 €

Il contratto è stipulato "a corpo". Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Articolo 4 – Pagamenti

L'importo di cui al precedente articolo 3) verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata a Provincia di Parma – V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma (C.F. 80015230347 - codice IPA: UF930G) una volta eseguite le prestazioni ed accertata la regolarità delle stesse da parte del Responsabile del Progetto.

I pagamenti verranno corrisposti come di seguito:

- il 100% dell'importo, all'approvazione del progetto esecutivo (o entro 3 mesi dalla sua consegna)

La fattura, da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica, dovrà riportare il numero dell'atto di affidamento, il codice CIG e il codice CUP collegati al presente incarico.

La liquidazione delle fatture rimane subordinata all'acquisizione, con esito regolare, dei documenti (DURC) attestanti la regolarità contributiva.

Si specifica che, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal professionista (incluso il passaggio da regime forfettario a regime con IVA), l'importo lordo dell'incarico rimarrà fisso e invariabile. Pertanto, eventuali variazioni fiscali non comporteranno un incremento dell'importo dell'incarico stesso.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'affidamento sia stato effettuato in regime forfettario e l'operatore economico cambi regime, l'IVA rimarrà a carico del professionista, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. L'importo di cui all'art. 3 è fisso e invariabile.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti l'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituti bancari o Poste Italiane SPA, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni transazione deve riportare il codice identificativo gara (CIG) B7A5905DEB.

L'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al lavoro in oggetto, garantisce pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, procede alla risoluzione di diritto del contratto e a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. per le sanzioni di legge.

Articolo 6 - Controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento della presente prestazione, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

A tal fine si elegge foro competente in via esclusiva quello di Parma.

Sono escluse la competenza arbitrale e la clausola compromissoria.

Articolo 7 – Contratto – Revisione Prezzi – Modifiche – Recesso e risoluzione

La presente lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, in forma di scrittura privata, è da ritornare all'Amministrazione, debitamente firmata, e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi di legge, a cura ed a spese della parte richiedente.

In materia di Revisione prezzi, si rinvia a quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In materia di Modifiche in corso di esecuzione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In materia di Risoluzione e Recesso si rinvia a quanto disposto agli artt.122-123, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Designato quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 è l'Arch. Matteo Piovani.

In esecuzione del presente contratto, l'operatore economico effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

L'operatore economico è designato dalla Provincia di Parma quale sub responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016, per il trattamento dei dati in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 9 – Aspetti generali e Obblighi

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'operatore economico è sub responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Provincia di Parma per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'operatore economico può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del lavoro affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'operatore economico non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Nell'adempimento della prestazione, l'operatore economico deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Nell'espletamento della prestazione, l'operatore economico si impegna a svolgere il compito assegnato secondo quanto stabilito dalla presente lettera commerciale.

Nel corso dell'espletamento della prestazione, l'operatore economico dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, individuato dall'Amministrazione, oppure ad altre persone all'uopo incaricate. Alle stesse figure l'operatore economico risponderà del proprio operato cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie seguite.

L'operatore economico dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti provinciali ovvero altri professionisti, incaricati per l'elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con l'opera oggetto del presente contratto.

L'Amministrazione si impegna a consegnare tempestivamente all'operatore economico la documentazione necessaria all'espletamento della prestazione, a collaborare ai fini dell'esecuzione della stessa ed informare l'operatore economico su qualsiasi variazione inerente il lavoro affidato.

Resta a carico dell'operatore economico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione e obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni. L'operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire via PEC all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) dall'intervenuta modifica.

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Articolo 10 – Normativa di riferimento

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia in particolare:

- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- l. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. – recante "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia antimafia";
- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. – Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2013, n. 62;
- d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e ss.mm.ii.– indicato come "Codice";
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Articolo 11 – Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L'operatore economico, nell'esercizio del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di sé stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

P/La PROVINCIA DI PARMA
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Elisa Botta

L'Operatore Economico incaricato
Ing. Matteo Carlini

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **895 / 2025**

Proposta n. 2398/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: ADEGUAMENTO SISMICO CUP: D99F19000020003" - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE CIG B7A5905DEB

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 265450240000/0 -
Cod.V Livello 2020305001
- Impegno n.1200/2025 – euro €3.169,84

Parma, lì 18/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale